

Decreto Ministeriale 18 novembre 1971

(G.U. n.306 del 3 dicembre 1971)

Tariffario per le prestazioni professionali dei geologi

modificato da:

- **Decreto Ministeriale 22 luglio 1977** (G.U. n. 248 del 12 settembre 1977);
- **Decreto Ministeriale 31 ottobre 1982** (G.U. n.318 del 18 novembre 1982);
- **Decreto Ministeriale 15 maggio 1986** (G.U. n. 118 del 23 maggio 1986);
- **Decreto Ministeriale 7 novembre 1991 n. 456** (G.U. n. 72 del 26 marzo 1992);
- **Decreto Ministeriale 30 luglio 1996 n.519** (G.U. n. 234 del 5 ottobre 1996).

Il Guardasigilli Ministro per la Grazia e Giustizia:

Visto l'art. 17 della legge 25 luglio 1966, n. 616;

Vista la proposta formulata nella seduta del 20 settembre 1971 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei geologi;

di concerto con il Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato;
Decreta:

Gli onorari e le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese ai geologi per le loro prestazioni professionali sono stabilite secondo la tariffa allegata.

**Ordine Nazionale dei Geologi
Tariffa per le prestazioni professionali dei geologi**

Testo approvato con delibera del 20 settembre 1971 dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei geologi.

I. – NORME GENERALI

Articolo 1.

Il presente tariffario ha carattere nazionale e determina gli onorari minimi, le indennità ed i criteri per i rimborsi delle spese spettanti per le prestazioni professionali agli iscritti all'albo professionale dell'Ordine Nazionale dei geologi anche se operanti all'estero per conto di imprese italiane.

Delibera del C.N. n. 39 del 16 marzo 1989

Inderogabilità dei minimi tariffari

Il Consiglio Nazionale:

Visto l'Art. 1 del D.M. 18 novembre 1971 e successive modificazioni, che "determina gli onorari minimi, le indennità ed i criteri per i rimborsi delle spese spettanti per le prestazioni professionali agli iscritti all'Albo professionale dell'Ordine Nazionale dei Geologi...";

Visto l'Art. 2233, 2° comma, del Codice Civile che sul tema del compenso al professionista testualmente recita: "In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione";

Considerato che i minimi determinati dalla tariffa sono tali che effettivamente una prestazione pattuita al di sotto degli stessi costituirebbe violazione delle norme deontologiche della professione;

Dichiara, con deliberazione unanime, che i minimi tariffari sono inderogabili e, in virtù del potere-dovere di vigilanza e disciplina del Consiglio Nazionale dell'Ordine per la tutela e la dignità della professione di geologo, dispone che ogni violazione della presente ordinanza potrà essere valutata come infrazione disciplinare.

Articolo 2.

Gli onorari spettanti ai professionisti per le loro prestazioni vengono distinti nei seguenti quattro tipi:

- a) onorari a vacazione, ossia in ragione del tempo impiegato;
- b) onorari a quantità;
- c) onorari a percentuale;
- d) onorari a discrezione o di importo preconcordato.

Articolo 3.

Gli onorari dovuti ad uno specialista o a laboratori specializzati ai quali si è rivolto il geologo per incarico del committente, saranno a carico del committente stesso, indipendentemente dalle competenze dovute al geologo.

Articolo 4.

Quando un incarico viene dal committente affidato a più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione delle tariffe.

Articolo 5.

Qualora per il geologo incaricato sia indispensabile per la natura delle prestazioni avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, dell'opera di collaboratori di concetto e di ausiliari a norma dell'art. 2232 del codice civile, l'onorario per le prestazioni dei collaboratori e degli ausiliari è a carico del geologo se l'incarico professionale è compensato a quantità, o a percentuale, o a discrezione.

È invece a carico del committente nel caso di onorario a vacazione, indipendentemente dalle competenze del professionista.

Articolo 6.

Il geologo ha diritto di chiedere al committente l'anticipo delle somme che ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese.

Durante il corso dei lavori il geologo ha altresì diritto al pagamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 60% degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita; per i lavori da compensarsi a percentuale fino alla concorrenza dell'80% degli onorari spettantigli sull'importo preventivo dell'opera.

Nel caso di giudizi arbitrari o peritali il geologo può richiedere l'anticipo integrale delle presunte spese e competenze, salvo quanto disposto in merito dalle leggi vigenti.

Articolo 7.

In caso di recesso dall'incarico, si fa riferimento alle norme previste dalla legge ordinaria.

Articolo 8.

La parcella o specifica professionale, salvo casi particolari, deve contenere:

- a) nome e cognome del professionista;
- b) l'indicazione completa del committente;
- c) l'oggetto dell'incarico;

- d) la nota delle spese e la specifica delle competenze dovute; inoltre l'elencazione del tipo di prestazione, delle voci tariffarie corrispondenti, con l'indicazione delle quantità relative e dell'onorario preteso;
- e) gli acconti ricevuti.

Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa; dopodiché sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore del professionista ed a carico del committente gli interessi ragguagliati al tasso di sconto legale.

Gli interessi legali, previsti nella misura del 5% annuo dall'Art. 1284 C.C., con la legge 26 novembre 1990, n. 353, sono stati portati al 10% con decorrenza 16 dicembre 1990.

Articolo 9.

Malgrado l'avvenuto pagamento della specifica, e salvo gli eventuali accordi speciali fra le parti per la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quanto altro rappresenta l'opera del geologo, restano sempre riservati a quest'ultimo i diritti d'autore conformemente alle leggi.

Articolo 10.

L'applicazione della presente tariffa e la liquidazione degli onorari professionali ai geologi sono soggetti alla vigilanza e disciplina da parte del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei geologi.

Articolo 11.

La vidimazione e la liquidazione delle specifiche potrà essere richiesta al Consiglio dell'Ordine tanto dai geologi iscritti, quanto dai committenti.

Durante ciascuna seduta del Consiglio verranno prese in esame le richieste giunte alla sede dell'Ordine almeno sette giorni prima della data di convocazione. Il presidente designerà se stesso o uno dei consiglieri per esaminare la parcella e gli eventuali allegati e per riferire poi al Consiglio.

La decisione dell'Ordine verrà trascritta nel libro delle adunanze del Consiglio e la parcella sarà restituita all'interessato entro dieci giorni dalla data della deliberazione.

La domanda di "vidimazione e/o liquidazione" dovrà essere accompagnata dall'originale della parcella o da una copia conforme all'originale per l'archivio dell'Ordine.

A richiesta del Consiglio, l'interessato dovrà inviare:

- a) una relazione analitica e descrittiva dell'importanza e del valore delle prestazioni, del tipo di attività richiesta ed esplicita, degli oneri e delle difficoltà incontrate e dei risultati e dei vantaggi tratti dal committente;
- b) copia della relazione e/o degli elaborati grafici e allegati vari relativi alla prestazione richiesta e fornita.

L'interessato dovrà inoltre presentare o riferire, anche verbalmente, su richiesta dell'Ordine, ogni ulteriore elemento che consenta una piena e precisa cognizione dell'incarico professionale e della situazione.

II – ONORARI A VACAZIONE

Articolo 12.

Gli onorari sono computabili a vacanza in quelle prestazioni di carattere normale nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione e cioè:

- a) i sopralluoghi preliminari di qualunque natura;

- b) le competenze per visite o trattative con i pubblici uffici e con privati per pratiche accessorie;
- c) i convegni informativi e rapporti verbali con il cliente;
- d) il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno;
- e) le varianti ai progetti ed agli studi preliminari se conseguenti a circostanze che il professionista non poteva prevedere;
- f) le ricerche e studi preliminari;
- g) i sopralluoghi per assistenza periodica ai lavori in corso nei cantieri di perforazione, stradali, edili e minerari, quando gli stessi non siano già compresi in altro tipo di onorario.

Articolo 13.

(Le cifre in neretto sono aggiornate al D.M. 30 luglio 1996 n.519)

Gli onorari minimi a vacazione sono stabiliti per il professionista incaricato in ragione di € **56,81** per ogni ora o frazione di ora.

Salvo in casi di effettiva maggiore prestazione professionale, non si possono calcolare più di 8 ore sulle 24 per i lavori in sede, e più di 12 ore sulle 24 per i lavori sul terreno.

Qualora per il geologo incaricato sia indispensabile per la natura delle prestazioni avvalersi di aiuti avrà diritto inoltre ad un compenso in ragione di € **37,96** l'ora per ogni aiuto iscritto all'Albo e di € **28,41** per ogni altro aiuto di concetto.

Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio i predetti compensi minimi possono essere aumentati sino al 50%.

Articolo 14.

Salvo diverse pattuizioni, nel caso di onorari a vacazione, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese:

- a) le spese di viaggio, vitto, alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e dal suo personale di aiuto e le spese accessorie;
- b) le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio ed opera necessaria all'esecuzione di lavori fuori ufficio;
- c) le spese di bollo, di registro, i diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;
- d) le spese di scritturazione, di traduzione di relazioni o di diciture in lingue estere su disegni, di cancelleria, di riproduzione di disegni eccedenti la prima copia;
- e) i diritti di autenticazione delle copie di relazione o di disegni.

III – ONORARI A QUANTITA'

Articolo 15.

Sono normalmente compensate a quantità:

- a) prestazioni relative a rilevamenti geologici di superficie su aree ben determinabili;
- b) gli studi fotogeologici secondo le modalità previste al capo IX;
- c) le analisi petrografiche, paleontologiche, sedimentologiche secondo le modalità previste al capo VI, art. 29, paragrafo A.

Articolo 16.

I rilevamenti geologici di superficie vengono valutati a quantità, applicando sulla base delle tabelle di valutazione parziale allegate (Tabb. I e II), la seguente formula:

$$O = S \times P$$

dove:

O = onorario espresso in euro;

S = funzione della scala del rilevamento e dell'area da rilevare viene calcolata mediante la tabella I.

P = funzione dei seguenti parametri:

A - finalità del rilevamento;

B - fattori morfologici;

C - difficoltà ecologiche

viene calcolata mediante la tabella II.

In ogni caso "S" deve esprimere un'unica area di rilevamento senza soluzione di continuità o, in altri termini, non può essere sommatoria di diverse unità areali di rilevamento.

Delibera del C.N. n.226 dell'8 novembre 1983

Il Consiglio stabilisce che per gli onorari a quantità le carte successive alla prima ove si tratti di mera compilazione verranno parcellate con un valore sino ad un massimo del 50% della stesura. La relazione andrà computata a discrezione.

TABELLA I

(Le cifre in neretto sono aggiornate al D.M. 30 luglio 1996 n.519)

"S" si ottiene sommando a un diritto fisso, che è indipendente dalla superficie da rilevare, il prodotto tra l'area e la tariffa della corrispondente unità di superficie scelta.

Categoria = Scala del rilievo	Diritto fisso (in euro)	Tariffa unitaria (in euro)
A: scala 1:500	136,24	5,44965 per ogni ha
B: scala 1:2.500	68,12	3,40603 per ogni ha; oltre i 100 ha, sull'eccedenza 1,36241 per ogni ha
C: scala 1:5.000	108,99	fino a 5 ha: solo il diritto fisso; da 5 ha: sull'eccedenza 0,13634 per ogni ha
D: scala 1:10.000	68,12	5,44965 per ogni Km ²
E: scala 1:25.000	68,12	4,08724 per ogni Km ²
F: scala 1:50.000 e oltre	136,24	1,36241 per ogni Km ²

Per scale intermedie tra quelle indicate in tabella si possono applicare tariffe per interpolazione tra quelle delle due categorie contigue.

TABELLA II

VALUTAZIONE DEL COEFFICIENTE "P"

$$P = A + B + C$$

(Le cifre in neretto sono aggiornate al D.M. 30 luglio 1996 n.519)

La valutazione dei tre parametri è basata sul concetto che P assuma valore = 1 quando le condizioni morfologiche ed ecologiche siano estremamente favorevoli, le finalità del rilievo non impegnative e le difficoltà geologiche molto ridotte o praticamente nulle.

Per i rilievi nei quali i parametri al contrario presentino il massimo delle difficoltà P assume valore = 8.

1. **Calcolo di A:** finalità e modalità di svolgimento del rilevamento con valutazione differente delle difficoltà geologiche:

A₁: Rilevamento della distribuzione areale e semplicemente superficiale delle formazioni (o complessi) geologiche classificate secondo la terminologia e la bibliografia geologico-scientifica corrente, senza particolari difficoltà geologiche... A₁ = 1,00

A₂: A₁ + interpretazione della tettonica e quindi della presumibile distribuzione in profondità delle formazioni geologiche, eventuale ricostruzione geologica, eventuale ricostruzione paleogeografica, ecc., con esecuzione di sezioni, ecc. (ad esempio carte della pianificazione territoriale)
- con scarse difficoltà geologiche... A₂¹ = 2,00
- con notevoli difficoltà geologiche... A₂² = 2,50

A₃: A₁ + A₂ + ricostruzione (esatta in superficie e presumibile in profondità) dell'andamento di 1 - 2 livelli di esclusivo o prevalente interesse (es. livelli guida o livelli mineralizzati, ecc.)
- con scarse difficoltà geologiche... A₃¹ = 2,50
- con notevoli difficoltà geologiche... A₃² = 3,00

A₄: A₁ + A₂ + A₃ eventuale + rilevamento con distinzione e suddivisione tra litotipi in base a criteri di dettaglio e natura più specifici e ben diversi da quelli puramente geologico-stratigrafici di cui ai numeri A₁ e A₂: ad esempio per scopi minerari o per ricerche di acqua, ecc., carte idrogeologiche con censimento dei punti d'acqua
- con scarse difficoltà geologiche... A₄¹ = 3,00
- con notevoli difficoltà geologiche... A₄² = 3,50

A₅: A₁ + A₂ + A₃, eventuale + A₄ + rilevamento specialistico di tipo geomorfologico applicato con semplice specificazione delle condizioni di equilibrio geomorfologico all'atto del rilievo - o di tipo geopedologico -, con semplice indicazione dello stato e della classificazione dei suoli all'atto del rilievo (ad es.: carte di dettaglio per i piani di urbanizzazione)
- con scarse difficoltà geologiche... A₅¹ = 3,50
- con notevoli difficoltà geologiche... A₅² = 4,00

A₆: A₁ + A₂ + A₃ eventuale + A₄ + rilevamento delle caratteristiche e delle proprietà geologico-tecniche delle coltri di materie incoerenti e/o pseudocoerenti ed eventualmente del loro immediato substrato roccioso ai fini, ad es. di carte di cantiere... A₆ = 4,00

2. **Calcolo di B:** fattori morfologici, ovvero grado di difficoltà derivante dal profilo del terreno:

B₁: 100% pianeggiante o collinare... B₁ = 0

B₂: 75% pianeggiante o collinare; 25% montuoso... B₂ = 0,75

B₃: 50% pianeggiante o collinare; 50% montuoso... B₃ = 1,50

B₄: 25% pianeggiante o collinare; 75% montuoso... B₄ = 2,25

B₅: 100% montuoso... B₅ = 3,00

3. **Calcolo di C:** difficoltà ecologiche (zone malariche, alta montagna, ecc.):
- il campo di variabilità di C è tra 0 e 1.

Articolo 17.

Gli onorari a quantità comprendono tutto quanto è dovuto al geologo per l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio (sia di concetto che di ordine), di cancelleria, di copisteria, di disegno in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico; gli sono però dovuti a parte ed in aggiunta i compensi a rimborso di cui agli articoli: 12, comma d), ivi compresi i tempi di accesso ai luoghi di rilevamento, 14, comma a), c), d), e) ed art. 29.

Delibera C.N. n. 174 del 24 giugno 1992

In merito ai compensi a rimborso di cui al presente articolo si precisa che essi comprendono non solo il tempo impiegato per i viaggi di andata e ritorno (art. 12, comma d)) ma in aggiunta anche i tempi impiegati con qualunque mezzo e quindi anche a piedi per l'accesso ai luoghi di rilevamento

IV – ONORARI A PERCENTUALE

Articolo 18.

Sono normalmente compensati a percentuale gli studi e le indagini geognostiche riguardanti:

- a) costruzioni edili;
- b) impianti industriali;
- c) ferrovie e strade;
- d) opere idrauliche;
- e) fognature urbane;
- f) ponti e strutture speciali.

Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale le prestazioni del geologo riguardano lo studio geologico del progetto ed il relativo preventivo, per quanto di sua competenza, nonché, per la parte geognostica, la stipulazione dei contratti di esecuzione e la direzione dei lavori e l'assistenza al collaudo e la liquidazione.

Articolo 19.

Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al geologo per l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio (sia di concetto che di ordine), di cancelleria, di copisteria, di disegno in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico; gli sono però dovuti a parte ed in aggiunta di eventuali compensi a rimborso di cui agli articoli: 12, comma d), ivi compresi i tempi di accesso ai luoghi di lavoro, 14, comma a), c), d), e) ed art. 29.

Delibera C.N. n. 174 del 24 giugno 1992

Se i compensi a rimborso sono esposti in dettaglio utilizzando gli artt. 12, comma d), 14, commi a), c), d), e) ed art. 29, la loro somma può anche essere superiore all'importo che deriverebbe utilizzando il 60% massimo previsto dall'art. 20.

Articolo 20.

Il geologo, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ha facoltà di essere compensato a norma del precedente articolo, ovvero di conglobare tutti i compensi accessori in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale.

In caso di disaccordo con il committente, la percentuale di tale conglobamento sarà determinata dal Consiglio dell'Ordine, sempre però entro il predetto limite massimo.

Articolo 21.

Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale dovuti al geologo le opere considerate vengono suddivise nelle seguenti classi e categorie, avvertendo che se lo studio geologico interessa più di una categoria gli onorari spettanti al geologo vengono commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente.

STUDI GEOLOGICI RIGUARDANTI

Classe	Categoria	Oggetto
I	a)	Costruzioni rurali industriali e civili: costruzioni informate a grande semplicità, case e ville per comune abitazione, edifici residenziali, complessi industriali, costruzioni pubbliche che incidono in maniera non rilevante sul terreno di fondazione.
	b)	Edifici e grandi complessi residenziali, industriali e pubblici che incidono in modo rilevante sul terreno di fondazione.
II	a)	Strade ordinarie, superstrade ed autostrade, linee tramviarie e strade ferrate in pianura.
	b)	Strade ordinarie, superstrade ed autostrade, linee tramviarie e ferrovie in collina e montagna; funivie e funicolari.
III	.	Cimiteri, gallerie, opere sotterranee, fondazioni speciali, briglie, dighe, ponti, opere di navigazione interna o portuali, fognature, opere subacquee (con l'aumento del 50% sui rispettivi valori della tabella).

Delibera del C.N. n.531 del 20 novembre 1984

Definizione delle classi e categorie:

Classe Ia: rientrano nella Classe I categoria a) le costruzioni nei terreni lapidei omogenei e nei terreni sciolti omogenei scarsamente compressibili e senza problemi di drenaggio, in entrambi i casi senza problemi di stabilità con le dimensioni non superiori alle seguenti per ogni singola costruzione: max alt. f.t. = m 7,50, perimetro max = m 100.

Classe Ib: ... omissis... sul terreno di fondazione.

- Costruzioni di dimensioni superiori a quelle indicate per la Ia;

- Edifici di dimensioni anche inferiori a quelle indicate nella Classe Ia ma con ubicazione su pendii/versanti che richiedano verifiche di stabilità o edifici per usi industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica (es. piccole centrali di pompaggio, piccole centrali elettriche e similari).

Classe IIa-IIb.

Ferma restando la suddivisione tra categoria a) e categoria b) del tariffario, le opere d'arte di progetto quali ponti, muri di sostegno di altezza f.t. superiore a m 3 o di dimensioni inferiori ma con fondazioni speciali, paratie, consolidamenti opere drenanti speciali, gallerie ecc., vanno computate nella Classe III, secondo gli importi previsti per tali opere ovviamente incorporati dall'importo complessivo del costo dell'opera.

Classe III.

Alle voci già previste dal tariffario possono assimilarsi anche le seguenti:

- bonifiche, sistemazioni di bacini montani e di corsi d'acqua in genere;
- discariche e colmate;
- acquedotti, condotte e reti di distribuzione d'acqua naturale, minerale e termale;
- condotti di fluidi in genere;
- opere di sostegno e consolidamento; - sistemazione di versanti;
- serbatoi, depuratori di liquami;

fondazioni speciali pertinenti manufatti che ricadano nella Classe II

Delibera del C.N. n. 204 del 28 novembre 1987

Ascrivere alla Classe III della tabella allegata all'art.21 tutte le prestazioni riguardanti opere cimiteriali, comunque connesse e/o ricadenti all'interno dei cimiteri.

Delibera del C.N. n. 175 del 24 giugno 1992

Le opere attinenti impianti telefonici, elettrici ed affini sono ascritte alla Classe II a o b in relazione alla minore o maggiore incidenza in termini di rischio ambientale.

Relativamente ai campi sportivi di:

- ascrivere alla Classe I (a o b) le strutture murarie
- ascrivere alla Classe II (a o b) i campi da gioco;
- ascrivere alla Classe II (a o b) gli impianti di illuminazione
- ascrivere alla Classe III le opere speciali.

Articolo 22.

Quando per l'esecuzione dello studio geologico per una delle opere indicate nel precedente articolo il geologo presta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera, dalla compilazione del progetto, alla direzione dei lavori delle indagini geognostiche, al collaudo ed alla liquidazione, le sue competenze sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera indicata alla tabella III.

A questi effetti per consuntivo lordo dell'opera si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori o il collaudatore potesse aver fatto per qualsiasi ragione sia durante il corso dei lavori sia in sede di conto finale o di collaudo.

L'applicazione della tabella per importi intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare. Per i lavori il cui importo di spesa non raggiunge il minimo di € 129,11 il compenso è valutato a discrezione. In difetto di una stima del valore dell'opera, anziché la tariffa a percentuale si applicheranno le altre tariffe di cui all'art. 2, adottando il criterio per analogia.

TABELLA III
ONORARI A PERCENTUALE SUL CONSUNTIVO LORDO DELL'OPERA

(Le cifre in neretto sono aggiornate al D.M. 30 luglio 1996 n.519)

Importo opere (euro)	Classi e Categorie	
	I-a	I-b <i>(in percentuale)</i>
Fino a 5.164,57	3,769	2,826
sull'eccedenza fino a 10.329,14	1,884	2,826
sull'eccedenza fino a 25.822,84	1,507	2,826
sull'eccedenza fino a 51.645,69	1,131	2,261
sull'eccedenza fino a 103.291,38	0,754	1,507
sull'eccedenza fino a 258.228,45	0,377	0,754
sull'eccedenza	0,188	0,377

		II-a	II-b	III
Fino a	5.164,57	4,711	5,653	6,595
sull'eccedenza fino a	25.822,84	1,884	2,826	5,653
sull'eccedenza fino a	51.645,69	0,942	1,884	4,711
sull'eccedenza fino a	258.228,45	0,565	1,413	1,884
sull'eccedenza fino a	516.456,90	0,377	0,942	1,507
sull'eccedenza fino a	5.164.568,99	0,188	0,377	0,942
sull'eccedenza	.	0,075	0,151	0,565

Delibera del C.N. n. 176 del 24.6.1992

Il professionista nell'applicare la tabella III, relativamente al calcolo degli importi intermedi, a norma del 3° comma del presente articolo, deve utilizzare l'interpolazione lineare.

Articolo 23.

Gli onorari sono dovuti integralmente quando l'opera viene eseguita dal geologo in tutto il suo sviluppo, dal progetto iniziale sino al compimento ed alla liquidazione dei lavori ed anche quando avviene che, nell'adempimento dell'intero incarico, non siano eseguite o siano solo parzialmente eseguite alcune delle particolari operazioni specificate più avanti, sempreché l'aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse corrispondenti non superi il valore di 0,20 della tabella IV.

Sono esclusi dall'obbligo del geologo, salvo speciali accordi, l'assistenza giornaliera dei lavori e la tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità. Le mansioni relative sono però affidate a persona di comune fiducia del committente e del geologo, sotto diretto controllo di quest'ultimo.

Il geologo ha diritto ad un maggiore compenso da valutarsi discrezionalmente entro il limite massimo del 50% della quota spettante per la direzione dei lavori, delle indagini geognostiche, quando, per la mancanza di personale di sorveglianza e di controllo o per essere i lavori eseguiti in economia, la direzione dei lavori richieda da parte del geologo un impegno personale maggiore del normale.

TABELLA IV
ALIQUOTE DA APPLICARSI ALLE PERCENTUALI DELLA TABELLA III

(Le cifre in neretto sono aggiornate al D.M. 30 luglio 1996 n.519)

Prestazioni parziali	Classi di lavori				
	I-a	I-b	II-a	II-b	III
a) Progetto di massima (studi geologici) e preventivo sommario indagini geognostiche	0,20	0,20	0,25	0,25	0,15
b) Preventivo particolareggiato indagini geognostiche, capitolati ed appalti per indagini geognostiche	0,10	0,10	0,05	0,05	0,10

c)	Progetto esecutivo (studi geologici)	0,40	0,40	0,30	0,30	0,35
d)	Direzione lavori di carattere geologico	0,20	0,20	0,30	0,30	0,30
e)	Assistenza ai collaudi e liquidazioni .	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Delibera del C.N. n. 48 del 27 aprile 1993

In coerenza con quanto previsto al comma 1° dell'art. 23 del Tariffario dei Geologi, non si acquisisce il diritto all'onorario integrale, quando la somma delle aliquote corrispondenti alle prestazioni non eseguite non superi il valore di 0,20 della tabella IV. Si esclude pertanto che gli onorari possano essere conseguiti integralmente quando la somma delle prestazioni comunque effettuate ivi compresa la maggiorazione scaturita dall'applicazione del comma 3° dello stesso articolo, raggiunga lo 0,80.

Interpretazione autentica della delibera del C.N. n. 198 del 22 ottobre 1992 relativa al 3° comma dell'art.23

In ordine al disposto di cui al 3° comma dell'art. 23 che recita: «Il geologo ha diritto ad un maggiore compenso da valutarsi entro il massimo del 50% della quota spettante per la direzione dei lavori delle indagini geognostiche» il Consiglio Nazionale chiarisce che detto maggior compenso deve commisurarsi alla frazione dell'aliquota "c" spettante per la direzione lavori delle indagini, cos' come specificato all'art.26, ed è fissato nella misura massima del 50% dello 0,10 per le prestazioni che ricadono nelle classi I-a e I-b, del 50% dello 0,15 per le prestazioni che ricadono nelle classi II-a e II-b e del 50% dello 0,175 per le prestazioni che ricadono nella classe III; in ogni caso il detto maggior compenso dovrà essere adeguatamente motivato.

Articolo 24.

Quando le prestazioni del geologo non seguono lo sviluppo completo dell'opera, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali per effetto di una successiva limitazione dell'incarico originario, la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nell'allegata tabella IV aumentata del 25%. Qualora però l'opera del geologo si limiti alla sola assistenza al collaudo od alla sola liquidazione dell'opera, ovvero anche ad entrambe queste prestazioni, dette aliquote sono aumentate del 50%. Nel caso di incarico parziale originario le dette aliquote o percentuali vanno computate in base all'importo consuntivo lordo dell'opera corrispondente o, in mancanza, al suo attendibile preventivo.

Articolo 25.

Nel caso di sospensione dell'incarico il compenso si valuta applicando le corrispondenti percentuali al consuntivo della parte di opera eseguita ed al preventivo della parte di opera progettata e non eseguita, facendone il cumulo.

In ogni caso sono da computarsi a parte gli eventuali compensi a vacanza per le prestazioni eseguite, il rimborso delle spese e le eventuali prove ed analisi di laboratorio.

Articolo 26.

Agli effetti di quanto precedentemente disposto, la prestazione complessiva del geologo per l'adempimento del suo mandato comprende le seguenti operazioni:

- a) studio per la compilazione della relazione geologica relativa al progetto di massima della costruzione e compilazione del preventivo sommario dei lavori a scopo geognostico;
- b) compilazione del programma dettagliato delle prospezioni geognostiche, delle prove in sito e delle analisi, nonché del relativo preventivo particolareggiato;
- c) studio per la compilazione della relazione relativa al progetto esecutivo includente:
 - prospezione ed assistenza alle prove ed analisi in sito e in laboratorio ed accertamento della regolare esecuzione;
 - elaborazione dei dati derivanti dalle prospezioni analisi e prove, esame del progetto esecutivo e programmazione degli eventuali interventi di sistemazione dell'area in esame o comunque relativi a problemi di natura geologica;

- stesura della relazione definitiva con disegni e schizzi in numero e in scala sufficiente per identificarne le parti;
- d) direzione ed alta sorveglianza sotto l'aspetto geologico dei lavori con visite periodiche al cantiere nel numero necessario ad esclusivo giudizio del geologo, emanando, in collaborazione con la direzione dei lavori, le disposizioni e gli ordini per l'attuazione della parte-geologica dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita;
- e) operazioni di accertamento dal punto di vista geologico della regolare esecuzione dei lavori nelle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento; liquidazione dei lavori di natura geognostica.

A ciascuna di queste operazioni corrispondono per ogni singola classe dei lavori le aliquote indicate nell'allegata tabella IV da applicarsi alle percentuali di cui all'allegata tabella III, intendendosi che, con l'aliquota dello studio geologico del progetto esecutivo vanno sempre sommate quelle del progetto di massima e del preventivo sommario steso dallo stesso progettista. (n.d.r. a + c)

Delibera del C.N. n. 184 del 6 dicembre 2000

Richiamando i diversi livelli di progettazione, come definiti dalla legge 11.02.1994 n. 109 e successive modificazioni nonché dal D.P.R. 21.12.1999 n. 554, e le diverse fasi delle prestazioni professionali del geologo, come previste dal D.M. 18.11.1971, art. 23 tab. IV e art. 26, si deve intendere, fermi restando i contenuti delle prestazioni relative alle fasi b), d), e) dei predetti articoli, che:

la prestazione parziale a) corrisponde allo studio per la compilazione della relazione geologica relativa al progetto preliminare e comprende anche la compilazione del preventivo sommario dei lavori a scopo geognostico;

la prestazione parziale c) corrisponde allo studio per la compilazione della relazione geologica relativa al progetto definitivo ed esecutivo e comprende:

la prospezione e l'assistenza alle prove ed analisi in sito ed in laboratorio e l'accertamento della regolare esecuzione;

la elaborazione dei dati derivanti da prospezioni, analisi e prove, l'esame del progetto definitivo ed esecutivo e la programmazione degli eventuali interventi di sistemazione dell'area in esame o comunque relativi a problemi di natura geologica;

la stesura della relazione geologica definitiva ed esecutiva, con disegni e schizzi in numero e scala sufficiente per identificarne le parti.

Rimane fermo che all'aliquota c) relativa allo studio geologico del progetto definitivo ed esecutivo va sempre sommata l'aliquota a) relativa al progetto preliminare ed al preventivo sommario steso dallo stesso professionista.

Qualora le due fasi della prestazione parziale c) (studi geologici relativi al progetto definitivo e studi geologici relativi al progetto esecutivo) siano affidate separatamente a due geologi distinti, a ciascuno di essi spetterà il compenso corrispondente all'aliquota parziale c), riferita alla relativa classe di lavoro.

Circolare del C.N. n. 159 del 21 marzo 2002

OGGETTO: *Determinazione degli onorari spettanti ai geologi per le operazioni di collaudo. D.P.R. 554/1999, art. 188, punto 2, e art. 210, punto 2.*

Il Consiglio esamina la questione relativa alla determinazione degli onorari relativi ai collaudi effettuati dai geologi non appartenenti all'organico della stazione appaltante, a norma dell'art. 210, punto 2, del D.P.R. 554/1999.

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, premesso che:

- *il Tariffario per le prestazioni professionali dei geologi, di cui al D.M. 18.11.1971 e successive integrazioni e modificazioni, non prevede i compensi per le operazioni di collaudo come individuate all'art. 187 del D.P.R. 554/1999, da affidarsi ai geologi a norma dell'art. 188, punto 2, del D.P.R. 554/1999;*
- *l'art. 210, punto 2, del D.P.R. 554/1999 rimanda al Tariffario degli ingegneri ed architetti la determinazione degli onorari spettanti ai collaudatori;*
- *i geologi nonché i dottori agronomi e forestali, in forza delle norme innanzi citate, devono far ricorso alla tariffa degli ingegneri per la quantificazione degli onorari in oggetto;*

stabilisce,

con delibera n° 17/2002, che l'onorario come innanzi determinato debba poi essere riferito agli articoli 12 e 27 del Tariffario dei geologi, da richiamarsi nella stesura della parcella professionale.

V – ONORARI A DISCREZIONE O DI IMPORTO PRECONCORDATO

Articolo 27.

Sono normalmente compensate a discrezione, con importo che può essere preconcordato, oltre che le consulenze, tutte quelle prestazioni nelle quali i fattori tempo e quantità sono irrilevanti e nelle quali è richiesto un parere ed una valutazione di carattere tecnico ed economico frutto di competenza specifica e/o di lunga esperienza ed in tutti i casi in cui non sia possibile applicare il criterio per analogia. Inoltre sono compensate a discrezione le seguenti prestazioni:

- a) ricerche e studi di carattere geologico-economico;
- b) studi ed esperienze di carattere geologico-generale;
- c) studi generali di idrogeologia;
- d) programmazione di ricerche geologiche e minerarie;

- e) giudizi arbitrari e componimenti amichevoli per problemi di natura geologica;
- f) discussioni e pareri trattati verbalmente o per corrispondenza.

Articolo 28.

Gli onorari a discrezione e preconcordati saranno determinati tenendo conto dell'importanza dell'incarico, della difficoltà e complessità del lavoro e della particolare competenza specifica del professionista. Nei casi in cui possono essere applicati altri tipi di onorari, quelli a discrezione e preconcordati non potranno essere inferiori a quelli che si otterrebbero dalla somma delle singole voci imputabili alle varie componenti della prestazione.

VI – ANALISI E PROVE

Articolo 29.

Le analisi e le prove dei campioni vengono compensate come segue e gli importi indicati sono relativi alle sole prestazioni consulenziali in diretta attinenza con le prove stesse, quindi non comprensivi del costo di preparazione ed esecuzione delle prove e delle spese relative che vengono compensate a parte. L'interpretazione dei dati delle determinazioni di cui ai sottoindicati capoversi A e B con stesura di grafici e schizzi illustrativi e della relazione, vengono compensati a discrezione.

TABELLA V

(Le cifre in neretto sono aggiornate al D.M. 30 luglio 1996 n.519)

A Analisi petrografiche, paleontologiche sedimentologiche

Le determinazioni di laboratorio sono compensate a quantità nella misura minima risultante dalla seguente tabella:

- | | | |
|-------|--|-------------------|
| 1) | Esame macropaleontologico con determinazione della specie ed interpretazione stratigrafica | |
| | Per ogni determinazione | € 4,08724 |
| <hr/> | | |
| 2) | Esame petrografico con determinazione dei minerali caratteristici e definizione della roccia. | |
| | Per ogni campione | € 13,62402 |
| <hr/> | | |
| 3) | Analisi micropaleontologica che comprende: | |
| a) | analisi micropaleontologica con elenco di fossili, determinazione di età e di ambiente. Minimo 10 campioni. | |
| | Per ogni campione | € 6,81201 |
| <hr/> | | |
| b) | log biostratigrafico con litologia, "distribuzione" dei fossili diagnostici, zonatura, età ambiente. | |
| | Per ogni 300 metri di log | € 20,43610 |
| <hr/> | | |
| 4) | Analisi sedimentologiche che comprendono: | |
| a) | Analisi petrografica con stima quantitativa della percentuale dei differenti costituenti, determinazione del tipo di contatto tra i granuli. Minimo 10 campioni. | |
| | Per ogni campione | € 6,81201 |
| <hr/> | | |
| b) | Log petrografico con rappresentazione della variazione verticale della percentuale dei costituenti | |
| | Per ogni 300 metri di log | € 20,43610 |
| <hr/> | | |
| c) | Analisi granulometriche che comprendono tabelle dei risultati, diagrammi delle granulometrie, analisi delle condizioni idrauliche di sedimentazione | |

determinazione dei tipi granulometrici.
Minimo 10 campioni:

- con setaccio: definizione dei diagrammi CM, FM, LM
Per ogni campione € **5,44960**
 - con setaccio più densimetro: definizione dei diagrammi CM, FM, LM, AM.
Per ogni campione € **6,81201**
 - misurazioni al microscopio di sezioni sottili con definizione dei diagrammi CM + FM.
Per ogni campione € **4,08719**
- Analisi granulometrica per sedimentazione: i prezzi precedenti aumentati del 50%
- 5) Analisi miscelanee:
- a) stima della porosità con sezione sottile (compresa la preparazione del campione).
Per ogni campione € **2,72482**

B. Determinazione e prove geotecniche, geopedologiche e geochimiche

Le prescrizioni del geologo per l'esecuzione di prove geotecniche, geopedologiche e geochimiche sono compensate come segue:

- a) prove in situ: a vacazione con le modalità e tariffe di cui al capo II del presente tariffario;
- b) prove in laboratorio: a percentuale in ragione del **26,38%** del costo della singola prova

VII – CAVE E MINIERE

Articolo 30.

Ferma restando l'applicazione delle norme generali, gli onorari per le prestazioni inerenti alle cave e miniere sono determinati con le modalità indicate negli articoli seguenti: sono in ogni caso computati a parte ed in aggiunta i compensi a vacazione per le prestazioni di cui all'art. 12 ed il rimborso delle spese di cui all'art. 14.

Articolo 31.

Le prospezioni geologico-minerarie di una regione, di un permesso di ricerca o di una concessione mineraria limitatamente ai rilievi di superficie, inclusa la cartografia e la relativa descrizione, sono normalmente retribuite a quantità secondo le modalità e le tariffe di cui agli articoli 15, 16 e 17.

Articolo 32.

I rilievi di lavoro in sottosuolo a fine geognostico da tracciare su planimetrie e sezioni a scala mineraria (da 1:200 a 1:100) e relativa descrizione vengono retribuiti a vacazione sino ad un massimo di 500 m di gallerie, sottolivelli, traverse e fornelli; oltre i 500 m vengono retribuiti a quantità secondo la seguente tabella:

TABELLA VI		
<i>(Le cifre in neretto sono aggiornate al D.M. 30 luglio 1996 n.519)</i>		
da 500 sino a 2.000 metri	0,68121	€/m
per ogni metro in più oltre i 2.000	0,34060	€/m

In caso di condizioni di lavoro particolarmente disagiate o pericolose il compenso può essere maggiorato sino al 100%. Dal presente compenso restano escluse le operazioni di campionatura sistematica da retribuirsi a vacanza e le relative analisi (vedi capo VI). **[Analisi e Prove]**

Art.icolo 33.

Per studio e cubaggio di un giacimento tanto in miniere e cave di minerali di prima categoria attive o inattive che in permessi minerari in lavorazione, inclusa relazione conclusiva: oltre agli onorari di cui agli articoli 31 e 32 viene riconosciuto un compenso per metro cubo di materiale in vista in base alla seguente tabella:

TABELLA VII

(Le cifre in neretto sono aggiornate al D.M. 30 luglio 1996 n.519)

fino a 1.000 metri cubi, a corpo	€ 6,81202
sul più da 1.000 a 10.000 mc, per ogni mc	€ 0,01363
sul più da 10.000 a 25.000 mc, per ogni mc	€ 0,01090
sul più da 25.000 a 50.000 mc, per ogni mc	€ 0,00816
oltre i 50.000 mc per ogni mc	€ 0,00134

Articolo 34.

La programmazione dei lavori di ricerca mineraria viene normalmente compensata a discrezione; l'assistenza all'esecuzione degli stessi viene normalmente compensata a vacanza secondo gli articoli 12, 13 e 14.

Articolo 35.

Stima di cave e miniere. Per la compilazione della stima di una cava o di una miniera, limitatamente alla valutazione qualitativa e quantitativa del giacimento basata sulle condizioni geologiche e sulle caratteristiche petrografiche e mineralogiche, oltre ai compensi di cui agli articoli 31 e 32 viene liquidato un onorario a percentuale in base alla seguente tabella con un minimo di € 2,58:

TABELLA VIII

(Le cifre in neretto sono aggiornate al D.M. 30 luglio 1996 n.519)

per un valore sino a	€ 2.582,28	1,78681
sul più sino a	€ 5.164,57	1,62437
sul più sino a	€ 12.911,42	1,46194
sul più sino a	€ 25.822,84	0,97462
sul più sino a	€ 38.734,27	0,48731
sul più sino a	€ 51.645,69	0,16244

sul più sino a	€	258.228,45	0,14619
sul più sino a	€	516.456,90	0,11371
sul più			0,08122

VIII - IDROGEOLOGIA

Articolo 36.

Gli studi di carattere idrogeologico relativi a captazioni di sorgenti, ricerche d'acqua, valutazione quantitativa e qualitativa delle risorse idriche, studi e ricerche per acque minerali e termominerali, studi per laghi collinari, direzione ed assistenza a prove di portata in pozzo o in corsi d'acqua verranno normalmente compensati a vacazione per la parte di tempo impiegata all'esecuzione della ricerca e alla stesura delle relazioni descrittive secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del presente tariffario.

Al professionista saranno dovute anche le spese secondo quanto previsto dall'art.14. Il rilevamento di carte idrogeologiche sarà compensato secondo criteri a quantità in analogia a quanto previsto negli artt. 15, 16, 37, 38, 39, 40.

Il parere, la consulenza e la parte interpretativa verranno invece computate, in aggiunta, a discrezione.

IX – FOTOGEOLOGIA

Articolo 37.

Le tariffe relative alla preparazione delle carte di base ottenute direttamente dall'interpretazione fotogeologica di fotografie aeree sono computate a quantità e non comprendono il costo dei fotogrammi che può essere addebitato al committente.

Articolo 38.

Le carte di base comprendono i seguenti quattro tipi fondamentali:

- a) carta fotogeologica;
- b) carta delle fratture;
- c) carta del drenaggio;
- d) carta delle frane.

Articolo 39.

Le tariffe più avanti indicate si intendono relative al solo studio delle fotografie: il tempo impiegato dal professionista per i controlli di campagna sarà computato a vacazione.

L'interpretazione delle carte di base con la preparazione degli elaborati speciali (carta del contrasto morfologico, delle direzioni di strato, della densità delle fratture, della stabilità dei versanti, della sistemazione agraria, ecc.) derivanti dalle carte stesse saranno computate a parte con tariffe a discrezione.

Articolo 40.

Le tariffe relative alle carte di base di cui all'art. 38, sono in funzione di tre parametri: la scala delle fotografie aeree, la scala delle carte prodotte e l'estensione dell'area studiata.

Le tariffe per unità di superficie sono quindi definite per otto categorie di studi fotogeologici, opportunamente scelte, tenendo conto della variabilità dei suddetti parametri.

Le tariffe si riferiscono alla preparazione di una sola delle carte di base. Quando sulla stessa area si preparano più carte, si applica un fattore di riduzione.

Delibera del C.N. n. 15 del 26 febbraio 1993

Relativamente alle categorie A, B, C, D, E, F per «Fattore di riduzione per più carte: $Fr = 0,9$ » si deve intendere che: quando viene redatta contemporaneamente più di una delle carte derivate (fotogeologia, fratture, drenaggio, frane), sui compensi relativi a ciascuna di queste carte viene applicato il fattore di riduzione $Fr = 0,9$.

Relativamente alla categoria D, l'interpretazione da dare, analogamente con quanto riportato alla successiva voce di tariffario "categoria E" è:

il fattore di aumento si applica in caso di utilizzo di foto aeree in scala maggiore o minore rispetto a quelle dell'intervallo 1:10.000 - 1:20.000.

CATEGORIA A

(Le cifre in **neretto** sono aggiornate al D.M. 30 luglio 1996 n.519)

Carte di base alla scala 1:500 ottenute da fotografie aeree in scala fino a 1:5.000

TARIFFE PER ETTARO (in euro)

Superficie studiata (in ettari)	fotogeologia	fratture	drenaggio	frane
fino a 10	3,11408	1,55701	0,31142	3,11409
oltre i 10	2,33557	1,08993	0,23354	2,33557

Fattore di riduzione per più carte $Fr = 0,9$

CATEGORIA B

(Le cifre in **neretto** sono aggiornate al D.M. 30 luglio 1996 n.519)

Carte di base a scala compresa tra 1:500 e 1:2.500 ottenute da fotografie aeree in scala fino a 1:10.000

TARIFFE PER ETTARO (in euro)

Superficie studiata (in ettari)	fotogeologia	fratture	drenaggio	frane
fino a 50	2,33557	1,24562	0,23354	2,33557
da 50 a 250	2,02415	1,08993	0,20240	2,02415
oltre 250	1,55701	0,77850	0,17126	1,55701

Fattore di riduzione per più carte $Fr = 0,9$

CATEGORIA C

(Le cifre in neretto sono aggiornate al D.M. 30 luglio 1996 n.519)

Carte di base a scala compresa tra 1:2.500 e 1:5.000 ottenute da fotografie aeree in scala fino a 1:10.000 compreso

TARIFFE PER ETTARO (in euro)

Superficie studiata (in ettari)	fotogeologia	fratture	drenaggio	frane
fino a 500	0,19465	0,11677	0,03894	0,19465
da 500 a 2.500	0,15571	0,09343	0,02489	0,15571
da 2.500 a 5.000	0,11677	0,07008	0,02025	0,11677
oltre 5.000	0,07783	0,04669	0,01555	0,07783

Fattore di riduzione per più carte: Fr = 0,9

Fattore di aumento per fotografie aeree in scala oltre 1:10.000 fino a 1:20.000 Fa= 1,3

CATEGORIA D

(Le cifre in neretto sono aggiornate al D.M. 30 luglio 1996 n.519)

Carte di base a scala 1:10.000 da fotografie aeree in scala comprese tra 1:10.000 e 1:20.000

TARIFFE PER KM² (in euro)

Superficie studiata (in km ²)	fotogeologia	fratture	drenaggio	frane
fino a 25	9,34219	4,67109	2,33557	9,34219
da 25 a 100	7,78517	3,11408	1,55701	7,78517
da 100 a 400	6,22816	2,33557	1,16776	6,22816
oltre 400	4,67109	1,55701	0,77851	4,67109

Fattore di riduzione per più carte: Fr = 0,9

Fattore di aumento per fotografie aeree in scala oltre 1:10.000 fino a 1:20.000 Fa= 1,2

CATEGORIA E

(Le cifre in neretto sono aggiornate al D.M. 30 luglio 1996 n.519)

Carte di base a scala 1:25.000 da fotografie aeree in scala comprese tra 1:20.000 e 1:35.000

TARIFFE PER KM² (in euro)

Superficie studiata (in km ²)	fotogeologia	fratture	drenaggio	frane
fino a 100	2,02414	0,68508	0,43599	2,33557
da 100 a 400	1,55701	0,52937	0,34257	1,86844
da 400 a 1.600	1,24564	0,40485	0,26468	1,55701
oltre 1.600	0,93421	0,31142	0,20240	1,16776

Fattore di riduzione per più carte: Fr = 0,9

Fattore di aumento per fotografie aeree in scala fino a 1:20.000 oppure oltre 1:35.000 Fa= 1,1

CATEGORIA F

(Le cifre in neretto sono aggiornate al D.M. 30 luglio 1996 n.519)

Carte di base in scala 1:50.000 da fotografie aeree in scala 1:30.000

TARIFFE PER KM² (in euro)

Superficie studiata (in km ²)	fotogeologia	fratture	drenaggio	frane
fino a 400	0,93422	0,34257	0,218	1,55701
da 400 a 1.600	0,62280	0,26468	0,17126	1,32347
da 1.600 a 500	0,46708	0,18685	0,13237	1,01205
oltre 5.000	0,38925	0,15571	0,08806	0,77850

Fattore di riduzione per più carte: Fr = 0,9

Fattore di aumento per fotografie aeree in scala fino a 1:30.000 Fa= 1,1

CATEGORIA G

(Le cifre in neretto sono aggiornate al D.M. 30 luglio 1996 n.519)

Carte di base in scala 1:100.000 da fotografie aeree in scala oltre 1:30.000

TARIFFE PER KM² (in euro)

Superficie studiata (in km ²)	fotogeologia	fratture	drenaggio
fino a 3.200	0,38925	0,23354	0,12457
da 3.200 a 10.000	0,31142	0,15571	0,08806
da 10.000 a 30.000	0,23354	0,10898	0,07783
oltre 30.000	0,19465	0,07783	0,06228
Fattore di riduzione per più carte: Fr = 0,9			

CATEGORIA H

(Le cifre in neretto sono aggiornate al D.M. 30 luglio 1996 n.519)

Carte alla scala 1:200.000 ed oltre per studi regionali da fotografie aeree in scala oltre 1:30.000
Superficie da studiare non inferiore a 20.000 km²

	fotogeologia	fratture	drenaggio
Tariffa per km ²	0,07783	0,04669	0,03114

X – RICERCA IDROCARBURI E ENERGIA GEOTERMICA

Articolo 41.

Tutte le prestazioni professionali inerenti alla ricerca degli idrocarburi e delle forse endogene vengono normalmente compensate con tariffe a discrezione, ad eccezioni delle seguenti:

- a) rilevamento geologico di superficie per il quale si rimanda agli articoli 15, 16 e 17 e relative tabelle;
- b) fotogeologia, per cui si rimanda agli articoli 37, 38, 39 e 40;
- c) assistenza geologica alle perforazioni, accessi ad uffici pubblici e privati, ecc., per i quali si applicano le tariffe a vacazione secondo agli articoli 12, 13 e 14.

Il Ministro per la Grazia e Giustizia
COLOMBO

Il Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato
GAVA